



18257/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione seconda civile

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

Dott. Franco	PONTORIERI	Presidente	R. G. N. 21612/03
Dott. Olindo	SCHETTINO	Consigliere	Cron. 18257
Dott. Ennio	MALZONE	Consigliere	Rep.
Dott. Massimo	ODDO	Consigliere	Ud. 17/5/06
Dott. Vincenzo	CORRENTI	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

SANBIONE  
AMMINISTRATIVA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE di TERNI in persone del Sindaco in carica On. Paolo R. [redacted]  
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Alessandro ALESANDRO  
elettivamente domiciliato in ROMA presso la Corte di Cassazione ;

ricorrente

contro

P. [redacted]

intimato



GIEMME NEW s.r.l.

per la cassazione della sentenza n. 1366/02 del Giudice di Pace di TERNI emessa inter partes e depositata in data 09.01.2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 maggio 2006 dal presidente dott. Franco PONTORIERI;

ESISTENTE REGISTRAZIONE - ESISTENTE BOLLO - ESISTENTE DIRITTO

107066



Udito il P. M. in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo MACCARONE  
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 5 settembre 2002, P. M. A. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento elevato dalla polizia municipale di TERNI in data 22.08.2002 per violazione dell' art. 158, comma 2, del codice della strada.

Assunse il ricorrente di avere effettuato solamente una fermata e non una sosta in quanto con il motore ancora acceso aveva precisato sin dal momento della contestazione di essersi momentaneamente fermato senza per ciò porre in essere alcuna infrazione.

Il giudice di pace di TERNI, con la sentenza impugnata, ha accolto l' opposizione affermando, che, nel caso, è stata contestata la sosta in seconda fila mentre il P. M. aveva effettuato una semplice fermata.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di TERNI con due motivi. L' intimato non ha svolto attività difensiva.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Comune di Terni denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 comma 1, e 132 comma 2 n. 4 Cost. nonché dell'art. 311 c.p.c. per omessa, insufficiente e/o contraddittoria e/o apparente motivazione su di un punto decisivo della controversia e lamenta che manchi in sentenza un' argomentazione che consenta di ripercorrere l' iter logico seguito dal giudicante a sostegno della adottata decisione di accoglimento del ricorso.

Il rilievo va disatteso.

Nella parte motiva il giudice del merito ha dato per incontrovertito quanto risultava in atti e cioè che il P. M. si era, incontestatamente, appena fermato e con il motore ancora acceso si era limitato a segnalare al verbalizzante che non aveva, per questo, commesso alcuna infrazione. Correttamente, pertanto, in sentenza è stato ritenuto che si sia trattato di una semplice fermata e, conseguentemente, anche se implicitamente ma non per questo meno chiaramente, che non si poteva trattare di sosta atteso che, a norma dell' art 157 cod. strad., per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del conducente.

Anche il secondo motivo con il quale si lamenta violazione e/o errata e/o falsa applicazione degli artt. 157 e 158 comma 2 lett. C codice stradale nonché degli artt. 2699 e 2700 cod. civ, e 115 c. p. c. ed omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, è da disattendere.

Si duole, infatti, il Comune ricorrente che il giudice non abbia tenuto conto, oltre che per le ragioni per le quali doveva ritenersi che si era in presenza di sosta e non di fermata - nel caso da escludersi per le considerazioni di cui al primo motivo - anche che dal verbale risultava che la vettura del P. M. occupava la corsia di destra della piazza - direzione di



marcia via BOTTICELLI / via della Vittoria - arrecando grave intralcio ai veicoli percorrenti tale corsia.

Tanto, però, non valeva ad integrare gli estremi della sanzione contestata essendo espressamente previsto che, in tal caso, non è violato l' art. 158 comma 2 lettera C del codice della strada di cui al verbale, ma l' art. 157 che prescrive che la fermata non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione. Siffatta violazione, però, non è stata contestata al P.

Il ricorso va, pertanto, rigettato senza alcun provvedimento in ordine alle spese non avendo l' intimato svolto attività difensiva.

P. M. Q.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 17 maggio 2006

Il presidente estensore  
Franco PONTORIERI

IL CANCELLIERE C.T.  
L. CAZIO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma 22 AGO. 2006  
IL CANCELLIERE C.T.  
L. CAZIO

ESAME PENITENZIARIO - ESAME BOU - ESAME DENT